
Ordinanza relativa alla legge sulla promozione della cultura (Ordinanza sulla promozione della cultura, OPCult)

del 12 dicembre 2017 (stato 1 gennaio 2018)

emanata dal Governo il 12 dicembre 2017

visto l'art. 45 cpv. 1 della Costituzione cantonale¹⁾

1. Disposizioni generali

Art. 1 Competenze

¹ Il Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente (Dipartimento) provvede all'attuazione della legge sulla promozione della cultura²⁾ ed esercita tutte le competenze che non sono trasferite a un'altra autorità o unità amministrativa. Il Servizio cantonale è l'Ufficio della cultura (Ufficio).

² L'Ufficio cura i contatti con le istituzioni e le associazioni nei settori cultura, salvaguardia e promozione delle lingue nonché ricerca culturale.

2. Strategia per la promozione della cultura

Art. 2 Elaborazione

¹ La strategia per la promozione della cultura viene elaborata con il coinvolgimento delle organizzazioni culturali dei Grigioni e della Commissione per la cultura.

Art. 3 Contenuto

¹ La strategia per la promozione della cultura costituisce la base per future decisioni di politica culturale e intende in particolare:

- a) rappresentare la situazione attuale nei diversi settori della promozione della cultura;

¹⁾ CSC [110.100](#)

²⁾ CSC [494.300](#)

* Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo

- b) definire punti chiave concreti per la promozione della cultura entro i prossimi quattro anni e illustrare misure per il raggiungimento di questi punti chiave;
- c) tenere conto della collaborazione tra Cantone, regioni, comuni e privati nonché dei settori di promozione conformemente all'articolo 8 della legge sulla promozione della cultura¹⁾.

3. Commissioni

Art. 4 Commissione per la cultura 1. Composizione

¹ La Commissione per la cultura è composta da sette membri. La direzione dell'Ufficio partecipa con voto consultivo.

Art. 5 2. Compiti

¹ La Commissione per la cultura:

- a) consiglia il Governo e il Dipartimento in questioni relative alla promozione della cultura, in particolare nell'elaborazione e nella verifica della strategia per la promozione della cultura;
- b) esamina di norma le domande di contributo superiori a 20 000 franchi ed emette un giudizio tecnico a destinazione del Governo o del Dipartimento;
- c) presenta proposte per il conferimento di premi conformemente all'articolo 16 della legge sulla promozione della cultura²⁾.

² La Commissione per la cultura deve essere regolarmente informata in merito al lavoro delle commissioni speciali.

Art. 6 Commissione speciale concorsi

¹ Per la promozione della produzione culturale professionale, il Dipartimento nomina una commissione speciale alla quale spetta l'organizzazione dei concorsi per borse di studio e contributi per opere nonché la presentazione di proposte al Dipartimento.

² La commissione è composta da cinque - sette membri. L'Ufficio partecipa con voto consultivo.

Art. 7 Altre commissioni speciali

¹ Il Dipartimento può istituire altre commissioni speciali per lo svolgimento di misure nei diversi settori di promozione.

¹⁾ CSC [494.300](#)

²⁾ CSC [494.300](#)

Art. 8 Retribuzione

¹ I membri della Commissione per la cultura e delle commissioni speciali sono considerati collaboratori a titolo accessorio e vengono retribuiti conformemente all'ordinanza per i collaboratori a titolo accessorio del Cantone dei Grigioni¹⁾.

Art. 9 Concorsi

¹ Le borse di studio e i contributi per opere vengono assegnati nel quadro di un concorso annuale a produttori culturali professionali che dispongono di potenziale di sviluppo nella loro attività e che presentano piani o progetti concreti per la loro opera. I contributi per opere promuovono l'elaborazione contenutistica di progetti convincenti dal profilo culturale, indipendenti e realizzabili.

² L'importo di una borsa di studio o di un contributo per opere ammonta al massimo a 20 000 franchi all'anno.

Art. 10 Diritto a borse di studio e contributi per opere

¹ Hanno diritto di partecipare ai concorsi i produttori culturali professionali che:

- a) risiedono nel Cantone dei Grigioni da almeno due anni; oppure
- b) presentano uno stretto legame con il Cantone dei Grigioni o con la cultura grigionese.

² La stessa persona può ricevere una borsa di studio o un contributo per opere al massimo tre volte.

³ Nel quadro di tale concorso non si concedono borse di studio o contributi per opere per formazioni che hanno diritto a contributi conformemente alla legge sulle borse di studio²⁾.

4. Misure di promozione particolari

Art. 11 Ricerca culturale

¹ Costituiscono requisiti per il sostegno a progetti scientifici volti all'indagine dello spazio culturale e vitale dei Grigioni:

- a) la qualifica delle persone che si occupano dell'esecuzione;
- b) l'importanza del progetto per la ricerca culturale grigionese.

Art. 12 Acquisti

¹ In caso di acquisti vengono di norma tenute in considerazione opere di produttori culturali che vivono nei Grigioni.

¹⁾ CSC [170.420](#)

²⁾ CSC [450.200](#)

Art. 13 Accordi di prestazioni

¹ Gli accordi di prestazioni con istituzioni culturali vengono decisi dal Dipartimento o dal Governo.

² Essi contengono in particolare una descrizione degli obiettivi e delle prestazioni dell'attività culturale dell'istituzione, il contributo d'esercizio annuale del Cantone prospettato nonché le disposizioni relative al controlling e alla presentazione del rapporto.

³ Gli accordi di prestazioni vengono di norma stipulati per un periodo di quattro anni.

Art. 14 Programmi prioritari

¹ La concessione di sussidi a programmi culturali prioritari presuppone la presenza di una strategia globale dell'organizzazione mantello cantonale competente. Questa strategia è soggetta all'approvazione del Governo.

² Sulla base della strategia globale, il Governo stabilisce le spese aventi diritto a sussidi.

Art. 15 Corsi culturali specifici

¹ Per quanto attiene ai corsi specifici sono computabili gli onorari per i relatori, i responsabili dei corsi nonché le spese per la locazione di locali. Il Dipartimento stabilisce le aliquote computabili.

² Il Dipartimento stabilisce i singoli contributi sulla base delle domande pervenute.

5. Scuole di canto e di musica

Art. 16 Spese computabili

¹ Il contributo per ogni unità d'insegnamento si calcola a partire dall'aliquota oraria avente diritto a contributi per un insegnante di scuola elementare conformemente alla legge scolastica¹⁾, aggiungendo il 20 per cento per gli oneri complementari del lavoro nonché il 20 per cento per altre spese.

² Un'unità d'insegnamento computabile dura 60 minuti.

Art. 17 Insegnamento individuale

¹ Per ciascun allievo sono computabili al massimo 14 unità d'insegnamento in media all'anno.

² Su richiesta dell'Associazione delle scuole di canto e di musica dei Grigioni, il Dipartimento può accordare eccezioni.

¹⁾ CSC [421.000](#)

Art. 18 Modalità di conteggio e di pagamento

¹ Dopo la conclusione dell'anno civile, al più tardi entro metà febbraio, i comuni o le scuole di canto e di musica inoltrano al Dipartimento una domanda dalla quale risultano per ogni singola scuola il numero di allievi, le unità d'insegnamento aventi diritto nonché i contributi annui dei comuni e di altri enti di diritto pubblico.

² Sulla base di questa domanda vengono versati i contributi ai comuni o alle singole scuole.

³ Il Cantone versa acconti per un importo massimo pari all'80 per cento dell'ultimo conteggio dei contributi cantonali disponibile.

6. Finanziamento

Art. 19 Finanziamento speciale lotteria intercantonale

¹ Nel quadro del preventivo, il Governo mette a disposizione crediti annui attingendo al finanziamento speciale lotteria intercantonale, in particolare per i seguenti scopi:

- a) contributi per la promozione della cultura;
- b) contributi per la cultura giovanile;
- c) contributi per la promozione della produzione professionale e per la ricerca.

Art. 20 Acquisto di media

¹ Sulla base delle domande pervenute, il Dipartimento stabilisce i singoli contributi per gli acquisti di media.

² Esso può definire i media aventi diritto a contributi e disciplinare la procedura.

³ I contributi per gli acquisti dell'anno precedente devono essere richiesti al Dipartimento, allegando la documentazione necessaria, entro il 31 gennaio.

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione	Entrata in vigore	Elemento	Cambiamento	Rimando AGS
12.12.2017	01.01.2018	atto normativo	prima versione	2017-042

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento	Decisione	Entrata in vigore	Cambiamento	Rimando AGS
atto normativo	12.12.2017	01.01.2018	prima versione	2017-042